

CCLXXVII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Il deputato Aporti riferisce sulle petizioni numeri 876, 2420, 2419; fanno brevi osservazioni il deputato Lacava e il presidente del Consiglio — Il deputato Meardi riferisce sulla petizione n° 2302 — Il deputato Fabrizi Paolo riferisce sulla petizione n° 2514; parla il presidente del Consiglio — Il deputato Cerulli riferisce sulla petizione n° 2519 — Il deputato Di Revel riferisce sulle petizioni numeri 1663 e 2377; parla il presidente del Consiglio — Il deputato De Vitt riferisce sulle petizioni numeri 1646, 1755, 1802, 1811, 1819, 1829, 1881, 1932, 2040, 2078, 1821, 1832 — Il deputato Romeo riferisce sulle petizioni numeri 1839, 1944, 2476, 2665 e 2576; parlano i deputati Di Sambuy, Plutino A, De Blasio e il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 10 15 antimeridiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Prego l'onorevole Aporti di venire alla tribuna.

APORTI, relatore. Petizione n° 876. Ottantacinque negozianti droghieri di Torino e del circondario, ricordando un'altra petizione da essi sporta al Senato, perchè eliminasse dal disegno del Codice sanitario gli articoli 60 e 96 e constatando che il Senato eliminò in fatti l'articolo 96, ma si limitò a modificare l'articolo 60, domandano alla Camera dei deputati che voglia sopprimere anche quest'articolo 60, allorchè verrà in discussione il Codice sanitario.

Gli articoli accennati sono quelli che sanciscono il divieto fatto a chiunque non sia farmacista di vendere droghe, prodotti chimici e farmaceutici, e si denunciano tali che senza ragioni assolute ferirebbero a morte il commercio delle drogherie.

La Giunta a mezzo del sottoscritto propone lo invio di questa petizione agli archivi.

(La Camera approva.)

Petizione n° 2419. Bozzi-Corso Emanuele, di Fagiano, già impiegato prima del 1850 presso l'intendenza (ora prefettura) di Terra d'Otranto, fu destituito in quell'anno dal Governo borbonico per motivi politici.

Reintegrato nel 1860, dopo tre mesi andò in congedo per motivi di salute; e spirato il congedo non avendo riassunto l'ufficio, a suo dire per impedi-

menti di salute, gli venne intimato nel 23 agosto 1861 di ritornare alla sua residenza.

Obbedì; ma se ne allontanò di nuovo, egli dice con permesso del governatore che era allora in Lecce conte Torre; però dopo questo allontanamento lo si dichiarò dimissionario.

Dietro i suoi reclami con ufficio 27 luglio 1864, citato ma non inserito nella petizione, avrebbe avuto affidamento di essere riammesso, quando fosse esaurito il richiamo in servizio di tutti gli impiegati allora rimasti in disponibilità.

Questo non verificandosi, rinnovò le sue istanze, e la risposta che ebbe nel 1879 fu questa:

« Il ruolo degli impiegati di terza categoria non presenta vacanze; anche qualora se ne verificassero, i posti sarebbero di preferenza conferiti agli aspiranti che avessero superati gli esami. »

La vostra Giunta, a questa esposizione di fatto, non documentata, applicò la massima: chi è causa del suo mal pianga se stesso, e non vi riscontrò alcuna violazione di leggi; per il che vi propone sulla petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione n° 2420. Torre Domenico, detto il *giavattone*, d'età superiore ai sessant'anni, ha tre figlie delle quali la maggiore non oltrepassa il 14° anno d'età, ed un figlio di nome Vincenzo, che, vogliasi per ignoranza propria, vogliasi per incuria delle autorità municipali, non seppe far valere i suoi ti-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

toli all'esenzione dal servizio militare in tempo utile.

Quindi nel giugno 1880, Vincenzo Torre, accusato e condannato a tre mesi di carcere come renitente, fu inviato al 1° reggimento di fanteria per compirvi la ferma militare.

Ora il padre di questo soldato, domanda che l'unico figliuolo sia ridonato alla famiglia per sostenere col suo lavoro il vecchio padre, proteggere le sorelle.

Il caso è poi anche più deplorabile, perchè nella ignoranza di quanto gli incombeva per legge, questo renitente, che si reputava affatto libero dagli obblighi di leva, prima che fosse a questi così dolorosamente chiamato, contrasse matrimonio ed ebbe due bambini, che dovette abbandonare in un colla moglie nella più squallida miseria.

È vero che la vostra Giunta non può parlarvi di veruna violazione di legge e rigorosamente avrebbe dovuto proporre l'ordine del giorno; ma dinanzi al caso eccezionalmente pietoso, si è indotta a domandarvi l'invio della petizione al signor ministro della guerra nella lusinga che egli possa temperare le dure conseguenze dell'ignoranza della legge, concedendo al soldato Vincenzo Torre temporanea licenza, che lo restituisca alle persone che hanno in lui l'unico sostegno.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quantunque riconosca le condizioni speciali, ed in parte pietose, che hanno mosso la Commissione a proporre l'invio di questa petizione al ministro della guerra, io prego la Camera di volere votare l'ordine del giorno puro e semplice.

Se noi cominciamo, in casi singolari, a domandare eccezioni alla legge comune che regge la leva militare, accadrà che dopo questo caso singolare ne verranno altri ed altri, e non possiamo prevedere quanti inconvenienti potranno venire da questa porta, una volta che sia aperta.

E tanto più io insisto in questa conclusione, in nome della disciplina che è necessario mantenere integra e inviolata nell'esercito, inquantochè mi sembra che le parti non abbiano esperito tutti i mezzi ordinari per ottenere un qualche provvedimento; e nella giurisprudenza parlamentare intorno alle petizioni, è massima costante che non si consenta ad una deliberazione grave, come quella dell'invio al Ministero, se non quando siano già stati esauriti tutti gli espedienti amministrativi.

Io prego pertanto la Camera di voler approvare l'ordine del giorno puro e semplice; vuol dire che se

la parte interessata crederà di esporre le sue condizioni di famiglia al ministro, questi potrà provvedere, valendosi delle facoltà che gli sono attribuite: ma una eccezione personale è cosa di tale gravità, riguardo alla disciplina, che a me pare assolutamente necessario non lasciarla passare. Io insisto perchè la Camera voglia approvare l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Giunta insiste?

APORTI, *relatore*. Con queste dichiarazioni dell'onorevole ministro, la Giunta non ha difficoltà di rinunciare alla sua proposta, ed accettare l'ordine del giorno puro e semplice; purchè resti ammesso che il padre del soldato possa domandare efficacemente in via amministrativa quello che crederà opportuno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione n° 2620.

(È approvato.)

APORTI, *relatore*. Petizione n° 2439, del 14 dicembre 1880.

Giovanni De Filippis di Corleto Perticara (Basilicata) reclama contro i modi di esazione delle tasse.

È difficile potere qualificare questa scrittura come una vera petizione; è bensì vero che in essa, dopo un lungo esordio col quale si riconosce la necessità delle imposte, e fra queste si giustifica quella sulla ricchezza mobile, dopo una catilinaria contro lo *spirito fiscale* degli agenti finanziari, vagamente si accenna al fatto che dà occasione a questa istanza e lo si qualifica come un arbitrio che vuol essere riparato, a un dipresso in questi termini:

« Dopo l'abolizione parziale della tassa sul macinato, i mulini che prima andavano esenti dalla tassa di ricchezza mobile, perchè colpiti da quella del macinato, furono compresi in quest'anno da certi agenti delle tasse, quanto al loro reddito presunto, fra gli enti imponibili, giusta la legge della ricchezza mobile nella categoria B.

« Un agente dinanzi al quale si esposero argomenti contro questa novità, dietro la minaccia di ricorrere contro il suo operato alla Commissione centrale di Roma, avrebbe risposto queste testuali parole: *è opera sprecata il vostro gravame, perchè noi agiamo a base d'istruzione ministeriale.*

« Questo fatto e questa risposta sono dal signor Defilippis ritenute violazioni della legge, e quindi domanda ai rappresentanti della nazione che si facciano a rivendicare la legge e ricondurla ne' suoi giusti limiti. »

La vostra Giunta, dissi, e qui ripeto, non ravvisa in questa scrittura i termini d'una vera petizione; anzitutto perchè non vi si presenta un fatto accer-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

tato e determinato, nel quale il petizionario abbia interesse; in secondo luogo perchè non è formulata una domanda precisa, tale non potendosi ritenere un generico richiamo ai rappresentanti della nazione ad esercitare il loro ufficio più nobile, quello di esigere dal potere esecutivo la stretta e rigorosa osservanza delle leggi.

D'altra parte preso a base il fatto piuttosto indicato che narrato, non si può a meno di ammettere in via pregiudiziale come erroneamente si sia voluto portarlo dinnanzi al Parlamento, che si scambierebbe per una di quelle Commissioni a diverso grado dalla legge sulla ricchezza mobile istituite per l'applicazione di questa tassa, e per la tutela dei cittadini, dagli arbitrii degli agenti, quando arbitrii avvengano.

Quel cittadino che si è arrestato dinnanzi alle parole dell'agente, e non ha reclamato per il solo timore di non avere favorevole soddisfacimento al reclamo, nei modi indicati dalla legge, non ha diritto, ad avviso della Giunta, di portare addirittura la sua causa alla tribuna parlamentare, sormontando così di sua autorità i tribunali speciali delle Commissioni giudicanti in primo e secondo grado l'operato degli agenti.

Per questi motivi, senza entrare nel merito della questione trattata in questa scrittura, e salvo al De Filippis di riprodurre, concretando meglio i fatti, le sue istanze al Parlamento, la Giunta su questa petizione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Su questa petizione ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. Ringrazio l'onorevole relatore della succinta e chiara relazione che egli ha fatta sulla petizione del signor Giovanni De Filippis, e lo ringrazio pure di aver lasciata impregiudicata la questione; quindi io non posso oppormi alle conclusioni della Commissione. Ritengo che il signor De Filippis, dopo che avrà letta la relazione, che sarà pubblicata dell'onorevole relatore, si atterrà alla medesima, e se egli, come l'onorevole relatore dice, non ha percorso tutti i gradi di procedura amministrativa, credo li percorrerà ora, perchè chi ha fatta questa petizione è persona che s'intende molto di cose amministrative. Ond'è che, come diceva, non mi oppongo alle conclusioni del relatore: però fo notare alla Camera questo fatto, che lo stesso De Filippis dice che vi è disparità di trattamento, e che molti mulini sono soggetti a ricchezza mobile ed altri no. Come vede la Camera, la questione non è di poco momento; e se il signor De Filippis ripresenterà la questione, credo che la Camera vorrà discuterla a fondo, poichè essendovi come vi diceva,

disparità di trattamento, importa che i contribuenti sieno tutti eguali dinnanzi alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

APORTI, relatore. Per debito di lealtà devo dichiarare però che di questa disparità di trattamento di cui ha parlato l'onorevole Lacava, non si fa parola nella petizione. Se nella petizione se ne fosse parlato, io avrei dovuto occuparmene nel riferirne alla Camera.

LACAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. È giustissimo quello che dice l'onorevole Aporti. Da un altro scritto del signor De Filippis che ho fra le mani si rileva questo, sebbene egli non l'abbia detto nella petizione; e ritengo che quando ripeterà la petizione dirà questa cosa alla Camera.

PRESIDENTE. Non essendovi dunque opposizioni alle conclusioni della Commissione, s'intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

Onorevole Bernini.

MEARDI. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

MEARDI. (Della Commissione) L'onorevole Bernini ha dovuto assentarsi. Egli però non deve riferire che sulla petizione numero 2302; pregherei quindi la Camera di permettermi che a nome suo vi proponga di accettare la conclusione, alla quale, sulla medesima, è venuta la Commissione delle petizioni. Basta la semplice lettura del sunto della petizione per provarvi l'opportunità di questa decisione, la quale è l'unica che possiamo prendere. Si tratta che nell'anno 1877, annata per l'agricoltura assai critica, mancarono in certe provincie quasi affatto i raccolti, e nella provincia di Taranto fra le altre.

Con questa petizione la Giunta, comunale, unitamente a vari abitanti di Taranto, fanno istanza perchè sia temporaneamente sospeso il pagamento delle imposte prediali fino al bimestre di agosto, riservandone l'ammontare agli ultimi due bimestri.

La petizione è del febbraio 1878 e quanto vi si chiede si riferisce all'anno 1877. È cosa completamente esaurita.

Io vi prego quindi, a nome della Giunta, di passare su questa petizione all'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito a venire alla tribuna l'onorevole Fabrizi Paolo.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

FABRIZI P., relatore. Colla petizione di n° 2514, alcuni porta-lettere di Roma invocano dal Parlamento un provvedimento legislativo che li abiliti a far valere, per gli effetti della pensione, il servizio da essi prestato prima dell'anno 1870 sotto il Governo pontificio.

La vostra Giunta vi propone l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non vorrei che la proposta di mandare questa petizione al ministro delle finanze avesse il significato di sciogliere la questione, e di accertare il diritto di questi funzionari, perchè, in tale caso, io dovrei assolutamente combatterla. Ma se per essa si intende che sia comunicato al ministro delle finanze questo caso, come tanti altri che saranno probabilmente comunicati per altra via, affinchè lo sottoponga alla Commissione incaricata di studiare la nuova legge delle pensioni, della quale presentemente si occupa il Governo, in tal caso, e fatta la riserva che ho accennato, non ho alcuna difficoltà di consentire all'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

FABRIZI P., relatore. Non posso far altro che accettare le dichiarazioni dell'onorevole ministro, tanto più che questa era precisamente l'intenzione della Giunta, la quale credeva, inviando la petizione al ministro, che questo la dovesse poi inviare alla Commissione che studia il disegno di legge per le pensioni.

PRESIDENTE. Chi approva l'invio di questa petizione al ministro delle finanze si alzi.

(È approvato.)

Invito l'onorevole Cerulli a venire alla tribuna.

CERULLI, relatore. A nome della Giunta delle petizioni mi pregio di riferire sopra una domanda presentata dal signor professore Augusto Atti ispettore scolastico in aspettativa.

Con detta petizione, segnata col n° 2519, egli chiede di avere la direzione di una scuola normale ovvero la carica di provveditore scolastico.

Non essendo di competenza della Camera il provvedere su domande di simile natura, che invece vogliono essere rivolte al potere esecutivo, la Giunta delle petizioni ha deciso di proporre, sulla petizione medesima, l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Onorevole Di Revel.

DI REVEL, relatore. Mi onoro di riferire alla Camera, a nome della Giunta delle petizioni, sulla petizione n° 1663, la quale è firmata da parecchie centinaia di cittadini italiani residenti nella provincia di Santa Fè, nell'America meridionale. I pe-

tenti reclamano un provvedimento dal Governo tro molti soprusi, ferimenti, e persino un omicidio, commessi da Argentini contro cittadini italiani. Essi insistono onde il Governo prenda una qualche seria misura per tutelare l'onore del nome italiano e proteggere la dignità dei nostri rappresentanti; la quale sarebbe misconosciuta persino dalle autorità locali. Si vede che questa petizione era da lunghi anni preparata, ma la difficoltà di raccogliere le firme impedì che venisse spedita più presto. Nelle firme leggonsi molti nomi di rispettabilissimi cittadini. Allo stato delle cose, la Giunta proporrebbe, visto l'interesse che la madre-patria deve prendere pei suoi nazionali all'estero, di inviare questa petizione al ministro degli affari esteri, il quale, senza dubbio, a quest'ora, avrà avuto cognizione dei fatti in essa allegati ed avrà forse provveduto al riguardo. In ogni modo, ne potrà tener conto per dare istruzioni ai nostri rappresentanti. Perciò, a nome della Giunta, propongo che la petizione 1663 sia mandata al ministro degli esteri.

PRESIDENTE. Se nessuno...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io mi permetto di richiamare alla mente della Camera la norma sempre seguita, alla quale ho accennato poco fa, che cioè non si mandi al Ministero una petizione, se non quando i petizionari abbiano esaurito tutti gli incombenenti nella via regolare amministrativa. Ora, risulta egli che questi nostri concittadini abbiano ricorso alle autorità consolari, alle nostre legazioni? Risulta egli che abbiano ricorso al Ministero degli esteri direttamente, prima di passare pel tramite della Camera? Se questo è stato fatto, credo che si possa ammettere l'invio al ministro degli esteri; ma non essendosi detto che sia stato fatto, io credo che la notizia che il ministro degli esteri avrà avuto di questa petizione presentata al Parlamento possa bastare perchè egli si tenga in obbligo di esaminare la cosa e di provvedere; e però la Camera dovrebbe approvare anche per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice, serbandosi così fedele alla sua massima, la quale non potrebbe abbandonare senza stabilire un precedente molto pericoloso. E ciò per la considerazione che questi nostri connazionali non si sono rivolti direttamente al ministro degli esteri, ma hanno creduto invece di passare pel tramite della Camera.

DI REVEL, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

DI REVEL, relatore. Io mi permetterei di far osser-

vare all'onorevole presidente del Consiglio che forse mi sarò male espresso, ma ho detto che probabilmente il Governo aveva già cercato di porre riparo agli inconvenienti lamentati in questa petizione; per conseguenza l'invio di questa petizione al ministro, che la Giunta aveva deciso, avrebbe potuto dare una specie di affidamento a questi nostri connazionali che il Governo italiano pensa a loro. Del resto, dal momento che il presidente del Consiglio dice che può bastare la notizia che il Ministero ha avuto di questa petizione presentata al Parlamento perchè egli si tenga in obbligo di esaminare la cosa e provvedere, io prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro e non credo necessario insistere.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente alla proposta del presidente del Consiglio?

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì!

PRESIDENTE. Chi approva allora che su questa petizione si passi all'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(È approvato.)

DI REVEL, relatore. Mi onoro di riferire sull'altra petizione n° 2377 la quale venne trasmessa dal Consiglio notarile di Piacenza e firmata dal presidente del Consiglio medesimo G. Prati. Il Consiglio suddetto richiama l'attenzione del Parlamento sulla contraddizione in cui si trova la disposizione dell'articolo 59 della legge sul notariato, testo unico, col regolamento emanato per la sua esecuzione. Sostanzialmente nella legge si prescrive che il notaio debba presentare il protocollo degli atti registrati nel biennio anteriore alla promulgazione della legge, mentre il regolamento prescrive che si debba presentare il protocollo e tutti gli atti ricevuti dal 1° gennaio 1876 al 1879.

I petenti si rivolsero già all'onorevole guardasigilli perchè volesse provvedere a togliere questo inconveniente per essi grave assai, ma il guardasigilli rispose che gli era impossibile modificare una legge appena sancita, e che per conseguenza, pur ravvisando qualche inconveniente che potesse esservi in questa disposizione, non stava però in suo potere di provvedere diversamente.

A questa petizione si aggiungono pure due estratti di deliberazioni dei collegi notarili di Piacenza e di Modena.

Allo stato attuale delle cose, avendo il ministro già data una risposta nel senso accennato, pare alla Commissione che non si possa insistere ulteriormente, tanto più che la legge sul notariato si può dire sia appena ora entrata in vigore e non dia, del resto, luogo a reclami da altre parti.

Per conseguenza, la Giunta propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione suddetta.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Onorevole Lanzara.

TROMPEO. (*Presidente della Commissione*). L'onorevole Lanzara per urgenti affari ha dovuto assentarsi, quindi pregherei l'onorevole presidente di chiamare a riferire l'onorevole De Vitt.

PRESIDENTE. Passeremo quindi alle petizioni di cui è relatore l'onorevole De Vitt.

Petizione n° 1646.

DE VITT. Mi onoro di riferire alla Camera sulla petizione n° 1646, con la quale il professore Vernili Salvatore, direttore del ginnasio di Campi Salentino e Rosati professor Carlo, domandano che alcuni insegnanti, i quali non hanno i requisiti voluti dalla legge per professare l'insegnamento, siano mantenuti in ufficio, perchè possano aver diritto alla pensione.

La Giunta per le petizioni, considerando che accogliendo questa petizione si andrebbe contro le leggi generali dell'insegnamento, propone su di essa l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Con la petizione numero 1755 del 26 novembre 1878 i parroci delle diocesi di Cotrone, di Ariano di Puglia, di Palme, di Castellammare di Stabia, Treviso, Parma, Chieti, Mantova e Conversano ricorrono per ottenere l'abrogazione od almeno la modifica delle disposizioni della legge sulla leva concernente i chierici.

PRESIDENTE. Onorevole De Vitt, mi pare che anche le altre petizioni siano uguali, quindi potrebbe fare una relazione sola.

DE VITT, relatore. Sì signore.

Lo stesso dicasi della petizione 1781, con la quale i parroci della città e diocesi di Ancona e del collegio elettorale di Comiso ricorrono alla Camera per ottenere la stessa cosa.

La petizione numero 1802 del 7 dicembre 1878, è dei parroci di Trapani, Recanati, Piazza Armerina, Borgo San Donnino, Mistretta, Capua e Siracusa, i quali invocano la stessa disposizione.

La stessa cosa è a dirsi della petizione numero 1811 diretta alla Camera per lo stesso oggetto dai parroci delle diocesi di Chieti e di Ariano Polesine; come pure della petizione numero 1819 diretta alla Camera per lo stesso oggetto dai parroci delle diocesi di Palermo, Trapani, Vasto e Adria, e delle petizioni 1829, 1881, 1932, 2040 e 2078, con le quali petizioni i parroci delle diocesi di Mantova, Oria, Città di Castello, Norcia, Foligno, Siena, Chieti, Verona, Belluno; quelli del collegio elettorale di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

Murano e quelli della diocesi di Forlì invocano dalla Camera la stessa disposizione.

Le ragioni che sono addotte in queste petizioni non sembrano tali da far modificare la legge sul reclutamento dell'esercito, quindi la Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, le petizioni numero 1755, 1781, 1802, 1811, 1819, 1829, 1881, 1932, 2040 e 2078 riguardano tutte lo stesso oggetto e su tutte queste petizioni la Giunta propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Se non vi sono osservazioni, queste conclusioni s'intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

DE VITT, relatore. Parimento prego la Camera di venire nella stessa risoluzione sulle petizioni 1821 e 1832 in data del 20 dicembre 1878 e del 14 gennaio 1879 con le quali gli esattori comunali pel quinquennio 1873-1877, di Palermo, Mistretta, Calatafimi, Cefalù, Fusò, Castronovo di Sicilia, Carini, Castelvetro, Pollina, Cammarota, Collesano, Gratteri, Santa Margherita Belice, Nicosia, Castrogiovanni, Mezzojuso, Monte Maggiore, Cava dei Tirreni, Trani, Bisacquino, Lentini, Casteldaccia, Villafrati, Cefalà Diana, Torretta, Piazza Armerina, Paternò, M'neo, Castrovillari, Francavilla di Sicilia, Vasto, Noicattaro, Pianopoli e Francavilla Fontana si rivolgono al Parlamento nazionale perchè voglia, in tempo utile, promuovere una disposizione di legge che proroghi la durata del privilegio della procedura fiscale scadente al 31 dicembre corrente, relativa alla esazione delle imposte dirette arretrate.

Si domanda adunque che sia prorogato di un anno l'esercizio dei privilegi fiscali relativi alla esazione delle imposte. Anche su queste due petizioni, la Giunta non trovando ragioni sufficienti per proporre delle modificazioni ad una legge di tanta importanza, qual è quella delle imposte, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Romeo a recarsi alla tribuna.

ROMEO, relatore. Colla petizione n° 1839 la Giunta municipale di Chieri, colle adesioni dei nuovi consiglieri eletti, si rivolge al Parlamento per ottenere un sollecito provvedimento a titolo di compenso pel grave danno arrecato a quel comune dalla legge 18 luglio decorso, perchè per la decretata separazione della borgata di Santena si ridusse il comune medesimo nell'impossibilità di far fronte agli impegni del suo bilancio.

La Giunta delle petizioni ha deliberato di rimandare questa petizione agli archivi principalmente

per questa ragione, cioè che le conclusioni di questa petizione sono le seguenti.

« Per ottenere al più presto un provvedimento conforme all'equità e giustizia appena verrà proposto all'uopo un apposito progetto di legge. »

Ora siccome queste conclusioni sono l'aspettativa di apposito disegno di legge così la Giunta delle petizioni ha proposto di inviare agli archivi la petizione 1839.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le petizioni si mandano agli archivi quando volgono su di un argomento il quale può formare oggetto di un disegno di legge generale; ma se si manda una petizione agli archivi perchè debba formare oggetto d'un disegno di legge speciale, chi prenderà poi l'iniziativa, o signori, d'una proposta di legge speciale? Quando è negli archivi non è nelle mani del Ministero; e però io non capisco questa risoluzione della Commissione. Io conosco perfettamente la questione della separazione del comune, ora comune, di Santena da quello di Chieri.

Cotesto è stato un provvedimento forse affrettato; non oso censurare una legge, ma mi si permetta che, così fra parentesi, e con tutto il rispetto dovuto ad una legge, ed a chi l'ha promossa, mi si permetta di dire che fu un provvedimento forse non troppo ponderato per le sue conseguenze finanziarie riguardo al comune di Chieri. Ma adesso la legge è fatta; e come volete provvedere? Mandare una petizione agli archivi, perchè sia fondamento di una legge speciale relativamente al comune di Chieri ed a quello di Santena, pare a me che non sia risoluzione da potersi ammettere.

Vi sono dei rimedi; alcuni di questi rimedi potrebbero essere amministrativi: così il Governo potrebbe vedere se sia possibile trovare un modo indiretto di venire in aiuto del comune di Chieri pei danni sofferti nelle sue entrate in conseguenza della separazione del comune di Santena; ma questa non è questione che debba agitarsi nel Parlamento; è una questione che dev'essere esaminata amministrativamente dal Governo, e, prima di tutto, dalle autorità politiche locali. E vi sarebbe pure un altro rimedio: se vi ha qualcuno che creda che si debba rimediare a quest'inconveniente avvenuto per legge, si faccia egli iniziatore di una nuova legge, e la presenti alla Camera.

Questo sarebbe forse il primo caso, per quanto ricordo, nel quale si manderebbe una petizione agli archivi, affinchè sia fondamento ad un disegno di legge concernente un interesse speciale. Pertanto io non posso accettare la proposta della Commis-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

sione, e, salvo l'esaminare amministrativamente la petizione, e salva l'azione di ciascun deputato per proporre appositi provvedimenti, io credo che, regolarmente, anche su questa petizione dovrebbe essere proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io ignorava completamente, entrando nella Camera, che fosse compresa nell'elenco delle petizioni d'oggi quella segnata col n° 1839. Quando io l'avessi saputo, avrei pregato la Giunta di sospenderne la discussione anche per concertarmi coi firmatari della petizione.

Ma poichè ora sta innanzi alla Camera e poichè l'onorevole presidente del Consiglio si maraviglia che sia proposto l'invio agli archivi, io credo di dover dare agli onorevoli miei colleghi una spiegazione attirando la loro attenzione sulla data di presentazione di questa petizione. Vedano i miei onorevoli colleghi che questa petizione fu presentata il 15 gennaio 1879, cioè tre anni or sono al momento in cui si sperava ottenere dal Governo un apposito progetto di legge che questa petizione intendeva raccomandare al Parlamento. È inutile che io ricordi all'onorevole presidente del Consiglio quale fosse quel progetto di legge. Si trattava di un compenso pecuniario il quale io potevo appoggiare presso il Governo, senza per nulla menomare quella perfetta imparzialità che io debbo tenere in consimili questioni. Io non rappresento più Chieri che Santena.

Rappresentante della nazione non ho nessun interesse locale da far prevalere; ma evidentemente trattandosi di un comune che aveva avuto somma iattura per l'avvenuta separazione della frazione di Santena, io potevo presso il Governo appoggiare quei provvedimenti che fossero stati atti ad alleviare le dannose conseguenze del fatto.

L'onorevole presidente del Consiglio dice ben a ragione che ci sarebbero stati dei rimedi amministrativi, utili ed efficaci, specialmente indicati al momento in cui si dovette rinunciare (con assenso dello stesso comune di Chieri) ad un progetto di legge per compensi finanziari che non avrebbe avuto la sanzione della Camera dei deputati. Ma all'osservazione dell'onorevole presidente del Consiglio, debbo aggiungere a proposito dei rimedi amministrativi da prendersi, che mi duole assai egli li abbia dimenticati quando era tempo di ricordarsene. Ed invero nella circostanza in cui si sono rinnovati gli abbonamenti del canone gabellario, avrebbe potuto benissimo ricordare le fatte promesse e suggerire al suo collega delle finanze, l'onorevole Magliani, la

promessa riduzione a favore della città di Chieri. Adesso comprendo che questo diventi istoria retrospettiva; solo mi duole che la sua memoria in quel momento non sia stata così pronta come erasi chiarita la sua buona intenzione.

Ora, non essendovi un progetto di legge in discussione, io non posso insistere perchè questa petizione sia mandata agli archivi; trovo che l'onorevole presidente del Consiglio ha perfettamente ragione nella sua argomentazione; colgo però la favorevole circostanza per eccitarlo a trovar modo di fare quello che non ha fatto per il passato, prendere cioè in seria considerazione le poco liete condizioni in cui si trova il bilancio del comune di Chieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMEO. *relatore*. Io mi dispenso dall'aggiungere altro a quello che ho detto, poichè dopo le cose esposte dall'onorevole Di Sambuy, sembrami abbastanza giustificata la conclusione di rinviare agli archivi questa petizione. Ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, in luogo di presentare l'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione, sembrerebbe più conveniente il rinviarla all'onorevole ministro dell'interno per quei provvedimenti che crederà opportuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dichiaro all'onorevole Di Sambuy che, come ho esaminato altre volte le condizioni del comune di Chieri, in conseguenza della separazione di quella che era una sua frazione, e che è poi divenuta il comune di Santena, così sono disposto ad esaminare ancora il suo stato presente e a vedere se, amministrativamente, si possa fare qualche cosa a fine di migliorare le condizioni del suo bilancio, che sono la conseguenza di una legge, a cui il comune di Chieri ha dovuto assoggettarsi.

Ma, dopo queste dichiarazioni, io non potrei accettare l'invio nè al Ministero dell'interno, nè al Ministero delle finanze, perchè l'invio implica il riconoscimento, almeno in massima, di un diritto positivo. Io sono disposto ad esaminare la petizione, a cercare un provvedimento; l'onorevole Di Sambuy sa la mia buona volontà di secondare il suo desiderio; ma un impegno positivo non lo potrei prendere, anche perchè debbo prevedere il caso che sia per cagionare qualche sacrificio all'erario; ora io posso impegnarmi, come tutore ed alleato dei comuni e dei loro interessi, ma non posso impegnarmi per ciò che riguarda l'interesse finanziario dello Stato. Io prego pertanto la Camera di prendere atto di queste dichiarazioni e di accettare la mia proposta, che è per l'ordine del giorno.

ROMEO, relatore. Allora la Giunta delle petizioni prende atto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dunque resta inteso che non v'è altra proposizione che quella di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che su questa petizione si passi all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Io sperava che l'onorevole presidente del Consiglio accettasse la proposta fatta dalla Giunta delle petizioni di inviargli questa sulla quale discorriamo. Ma dacchè egli fa delle formali promesse di tenere in debita considerazione le ragioni che dettarono questa petizione, io prendo atto delle sue dichiarazioni.

Debbo poi aggiungere che questa petizione rimandata dalla Giunta avrebbe servito a ricordare la questione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Me la ricorderà lei di certo.

DI SAMBUY. Non basta. Ho citato il fatto del canone gabellario, pel quale il Ministero dimenticò le promesse; è certo che trovando questa petizione sul suo tavolo il presidente del Consiglio potrebbe rammentarsene meglio. Ad ogni modo, la Giunta per le petizioni accettando la proposta del presidente del Consiglio, io non mi posso opporre. Ed è naturale che io prenda atto delle sue parole per potergliele all'uopo ricordare.

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono altre osservazioni su questa petizione, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Giunta.

(È approvato.)

ROMEO, relatore. Colla petizione n° 1944, Cotumacciano Alfonso da Villa Santa Maria, già collettore dell'esattore fondiario dal 1873 al 1877, si rivolge alla Camera per conseguire la soluzione di pendenze relative ad indennizzazione di danni ed interessi, ed alla liquidazione di contabilità.

Siccome questa petizione si riferisce ad un argomento che deve essere trattato dall'autorità giudiziaria, o l'autorità che presiede a questo rendimento di conti, così la Giunta delle petizioni non ha potuto proporre su di esso che l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Petizione n° 2476, la deputazione provinciale di Calabria Ultra Prima, invoca l'appoggio della Camera perchè sia esonerata quella provincia dal contribuire al mantenimento del liceo Campanella.

Questa petizione contempla un caso che può dirsi identico ad un altro che fu presentato alla Camera dalla Giunta municipale di Fano Adriano in provincia di Teramo. Allora la Giunta propose, e la Camera deliberò l'ordine del giorno puro e semplice, e venne in questo divisamento perchè, essen-

doci stato un giudizio davanti all'autorità giudiziaria, ed avendo essa deliberato che questo peso dovesse restare a carico della provincia, non credero la Giunta e la Camera di poter prendere in considerazione la domanda, e quindi propose l'ordine del giorno.

PLUTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. Questa è una felicissima eredità del beato regno del Borbone! Gli onorevoli miei colleghi devono sapere che quando il Borbone, per diffidenze politiche, impediva che i giovani studenti delle Calabrie si recassero a Napoli all'Università, la città di Reggio, che aveva quel liceo, ha pensato di domandare che si istituissero tre cattedre nel liceo di Reggio (una di legge, delle altre due non mi ricordo), e che fossero pagate dalla città di Reggio. Il Governo accettò; si prese le 13,000 lire che dovevano servire per il mantenimento di queste tre cattedre, ma non mandò mai i professori alla città di Reggio, la quale non ha mai avuto alcun beneficio in proposito.

Queste 13,000 lire il Governo borbonico ed il Governo italiano, che ne è successore, se le sono pigliate ogni anno. Vede la Camera se questa sia, o no, giustizia.

Oggi la Commissione per le petizioni, che non conosce i precedenti, propone su questa petizione l'ordine del giorno; ed io faccio un'altra domanda all'onorevole ministro dell'interno, ed è questa: noi abbiamo sul tappeto il disegno di legge per l'abolizione dei ratizzi per le provincie napoletane, che non devono più pagarsi; io propongo che sia rimandata la discussione di questa petizione in occasione della discussione di quella legge che è inscritta nell'ordine del giorno, al n° 3. Faccio questa proposta perchè credo che la provincia di Reggio abbia tutto il diritto di reclamare l'esenzione da questa imposta ingiusta e gravosa, che ricorda la prepotenza di un Governo aborrito e che abbiamo fortunatamente rovesciato. Io non dubito che la Camera non vorrà seguire le orme di quel despota, obbligando una città a pagare un debito che non è dovuto perchè non ha avuto i professori che debbono essere il corrispettivo di questa somma pagata ogni anno. Io, quindi, domando che la Camera faccia giustizia alla mia proposta, mandando la discussione di questa petizione alla legge sui ratizzi, che ne è la vera sede; ed io spero che il Parlamento potrà esonerare da questa imposta la città di Reggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio Luigi.

DE BLASIO. Dirò due parole in appoggio delle con-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

clusioni che ha presentato l'onorevole Plutino Agostino, e mi permetterò di aggiungere un qualche schiarimento alle nozioni di fatto che egli ha esposto alla Camera. Verissima l'origine dello stanziamento a carico della provincia di Reggio Calabria di quelle 13,000 lire: e quindi più vero, più stringente l'obbligo del Governo attuale di togliere quella gravezza, che inevitabilmente pesa a carico di una sola provincia fra tutte quelle d'Italia.

Nel 1857, in Reggio, come in molte altre provincie del napoletano, v'era un collegio, non un liceo. I collegi avevano il carattere degli attuali ginnasi; avevano l'insegnamento liceale, quale oggi è ordinato dalla legge sulla pubblica istruzione. Ma i licei, propriamente detti, delle provincie meridionali avevano un non so che di carattere universitario, perchè nei licei v'erano cattedre assolutamente universitarie; e poichè, a quell'epoca, i rigori del Governo borbonico impedivano ai giovani di concentrarsi in Napoli e di costituire nella capitale del regno un nucleo, che ad un determinato momento avrebbe potuto sommovere la città, e minare la base di un Governo il quale era fondato sulla forza e sulla ignoranza, talune provincie fecero istanza, perchè almeno fossero consentite, dove avevano sede i collegi, delle cattedre universitarie. Così fu che a Reggio fu accordato il favore di un liceo, il quale avrebbe dovuto avere queste cattedre: di chimica farmaceutica, con dimostrazione nel laboratorio chimico; di storia naturale, con dimostrazione nei gabinetti di mineralogia, geologia e botanica; di medicina, con le sezioni anatomiche nel teatro a ciò destinato; di medicina pratica; di diritto romano; di diritto e procedura civile; di diritto e procedura penale.

Vedono, signori, che il Governo napoletano, a spese della provincia, si proponeva di costituire a Reggio una piccola Università. E le 13,000 lire di cui ha parlato l'onorevole Agostino Plutino dovevano essere il corrispettivo della istituzione che era stata promessa e che fu, infatti, decretata.

Ma il liceo di Reggio morì sul nascere, imperciocchè dal 1857, in cui venne decretato, si fu presto al 1859, ed incalzando gli avvenimenti politici col cadere del Governo napoletano e col succedersi di nuovi ordinamenti scolastici del regno d'Italia, la promessa di quell'istituzione non venne mantenuta nella provincia di Reggio; e non ce n'era più bisogno perchè, auspice la libertà, l'Università di Napoli schiudeva nuovamente le sue porte ai volenterosi di studiare. Bensì, fu mantenuta nel bilancio della provincia lo stanziamento delle 13,000 lire; per modo che la provincia di Reggio non ebbe mai il vantaggio che si proponeva di ottenere

quando ne aveva bisogno, e la gravezza che le era stata imposta l'ebbe a sostenere e la sostiene tuttavia. Imperocchè, quando la provincia credette poter sottrarsi a quest'obbligo, il potere giudiziario sentenziò che, allo stato presente della legislazione, la provincia di Reggio non potesse sottrarsi all'obbligo di pagare le 13,000 lire. Io non so, e non discuto quando possa essere giunto il pronunziato dell'autorità giudiziaria, inquantochè a me sembra che la provincia di Reggio, avendo assunto quell'obbligo di rimpetto allo Stato per una causa determinata, cessando la causa doveva cessare nella provincia il deplorato effetto sino allora sostenuto del pagamento di 13,000 lire all'anno.

Però, al momento in cui oggi siamo e nel quale una legge sta per essere portata alle discussioni della Camera (una legge per sottrarre alcuni comuni di quattro provincie dello Stato alla gravezza eccezionale di contribuire alle spese per l'insegnamento secondario classico) sarebbe il tempo di risolvere con un provvedimento legislativo la questione: se, cioè, la provincia di Reggio sola fra le provincie del regno italiano debba essere chiamata a concorrere alle spese dell'insegnamento classico. Ciò che la legge in proposta non crede giusto e vuole abolire nei comuni finora soggetti a ratizzi istituiti dal Governo napoletano in favore dei collegi.

PLUTINO A. Sono quattro.

DE BLASIO. Non sono quattro: è la sola provincia di Reggio. (*Interruzioni*)

Non confondiamo una cosa coll'altra. I comuni di quattro provincie meridionali concorrono eccezionalmente alle spese dell'insegnamento secondario classico sul loro bilancio particolare. Vi è poi la sola provincia di Reggio che paga le 13,000 lire di cui discutiamo.

E poichè è stato visto dai ministri della pubblica istruzione, che si sono succeduti dall'onorevole Bonghi in poi, che questa era una gravezza non consentita dalla giustizia, e che a questa gravezza fondatamente i comuni si ribellavano, come si erano ribellati, ed avevano avuto dalla loro il parere autorevole del Consiglio di Stato, fu proposto il disegno di legge che presto andrà in discussione per l'abolizione di quel contributo che rendeva disuguale la condizione di taluni comuni a fronte di molti altri.

Non sarebbe stato il momento di provvedere anche per la provincia di Reggio, la quale eccezionalmente sostiene una gravezza che non sostiene nessun'altra provincia dello Stato? (È precisamente per questa condizione che io diceva poco fa: è la sola provincia fra tutte dello Stato che concorre all'insegnamento secondario classico).

Non sarebbe stato quello il momento di provve-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

dere perchè la provincia di Reggio fosse sottratta a questa gravezza? Certamente che sì. E tanto più se ne vede l'opportunità e lo stretto legame, inquantochè il ministro della pubblica istruzione, nella tornata del 10 febbraio 1875, domandando un aumento di fondi per l'insegnamento secondario classico, diceva:

« Debbo dire alla Camera che, se quella legge che io ho presentata, o un'altra qualsiasi, non è votata a tempo nel bilancio di prima previsione del 1875, questo capitolo dovrà aumentare di circa 200,000 lire; dappoichè cessa per effetto della legge del 1865, e per le decisioni ripetute del Consiglio di Stato, la spesa che nel Napoletano è a carico dei comuni e delle provincie. »

Dunque, l'intendimento del ministro della pubblica istruzione non era soltanto di sottrarre i comuni di quelle quattro provincie alla gravezza eccezionale che fino allora avevano sostenuto, ma anche qualunque provincia fosse sottoposta a simile contributo, a suo giudizio non dovuto.

Io concludo, pertanto, appoggiando la proposta dell'onorevole Agostino Plutino nel senso che, cioè, questa petizione non vada messa nel dimenticatoio (come è il passare puramente e semplicemente all'ordine del giorno), ma sia, invece, rimessa alla Commissione per la legge sull'abolizione del contributo, che, sotto il nome di *ratizzi*, pagano alcuni comuni delle provincie napoletane per il mantenimento dei licei ginnasiali e convitti nazionali; inquantochè potrà essere facilmente riconosciuto che con un semplice emendamento o con un articolo aggiuntivo quella legge potrà abolire non soltanto i ratizzi comunali, ma eziandio questo concorso che in tutto lo Stato unicamente la provincia di Reggio paga per il mantenimento dell'insegnamento secondario classico.

PRESIDENTE. L'onorevole Vollarò ha facoltà di parlare.

VOLLARÒ. Io mi permetto di aggiungere una semplice considerazione. È curioso che quando l'articolo 2 del decreto del 1857 (che istituiva questo collegio diventato liceo) stabiliva che 5521 ducati dovessero prelevarsi dai ratizzi dei comuni, ora si venga davanti al Parlamento, chiedendo che si alleggeriscano i comuni, ma non si parli della provincia, la quale non pagava che raccogliendo i ratizzi; cosicchè la fonte si chiude, e la provincia, la quale non era che raccoglitrice di questi ratizzi, debba continuare a pagare. In altri termini, la provincia non vive che dei centesimi addizionali. Ora io domando se questa sia giustizia, e se sia giustizia per la provincia di Reggio. Perchè le altre provincie attualmente esigono i ratizzi dei comuni; la provincia di Reggio, es-

sendo un poco fervida, ed avendo ricorso all'autorità superiore, il Consiglio di Stato ha detto che non aveva il diritto di esigerli, mentre i tribunali a cui il ministro della pubblica istruzione è ricorso, hanno detto che la provincia deve pagare. Non può esigere e deve pagare; due pesi e due misure, ecco la giustizia che si fa al comune di Reggio! È giusto che, essendo davanti alla Camera un disegno di legge, con cui si aboliscono le fonti, alla Commissione che lo studia sia inviata questa petizione, perchè essa prenda in considerazione questa posizione eccezionale di una unica provincia d'Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino Fabrizio ha facoltà di parlare. (*Conversazioni*) Prego di far silenzio!

PLUTINO FABRIZIO. Non posso accettare la responsabilità del silenzio in questa questione alla quale hanno preso parte tutti i miei colleghi della provincia di Reggio Calabria. Io dovrei parlare nel senso degli onorevoli De Blasio, Plutino Agostino e Vollarò.

Ma mi limito a fare una dichiarazione, cioè che i sette deputati della provincia siamo tutti interamente d'accordo e l'onorevole Nanni specialmente avrebbe discusso, se fosse stato presente oggi.

Alle preghiere quindi dei miei colleghi unisco anche le mie, perchè questa petizione sia inviata alla Commissione che studia il disegno di legge sui ratizzi comunali.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMEO, relatore. Prima d'ogni cosa pongo, come si suol dire, lo stato della questione. Lo stato della questione è questo: C'è stato un giudizio, quindi una sentenza della Corte d'appello di Napoli, la quale non dirò se sia giusta od ingiusta. Oltre a questo, c'è un ricorso in Cassazione. Dovendosi quindi percorrere ancora uno stadio della via giudiziaria ed essendoci un giudicato, la Giunta delle petizioni aveva creduto di proporre l'ordine del giorno sopra questa petizione. Si dice che è allo studio della Camera un disegno di legge sui ratizzi delle provincie meridionali. Rispondo che quel disegno di legge è relativo ai ratizzi comunali. Però dopo le osservazioni degli onorevoli Plutino, Vollarò e De Blasio, io, interpretando i sentimenti della Giunta delle petizioni, non mi oppongo perchè la petizione sia mandata all'esame della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge relativo ai ratizzi.

Una voce. È di diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mi oppongo che questa petizione sia mandata alla Commissione in-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

caricata dell'esame di un disegno di legge che tratta della materia che è argomento della petizione stessa, ma lo faccio unicamente per obbedienza alle consuetudini della Camera, la quale in casi simili suol mandare le petizioni alla Commissione parlamentare incaricata dell'esame del disegno di legge cui la petizione si riferisce; e ciò, ben inteso, senza pregiudicare il merito della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino Agostino.

PLUTINO AGOSTINO. Siamo certi che il Governo, il quale è animato dai più schietti sentimenti di giustizia verso le popolazioni della provincia di Reggio, non potrà fare a meno di dare ascolto a questa petizione, quando ne avrà preso cognizione e si sarà convinto della giustizia dei reclami inoltrati dai petenti.

PRESIDENTE. Dunque le conclusioni modificate dalla Giunta delle petizioni sono intese a ciò che lo esame di questa petizione sia rimesso alla Giunta incaricata di riferire sulla proposta di legge relativa alla abolizione di un contributo pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane.

Se non vi sono obiezioni, queste conclusioni si intenderanno adottate.

(Sono adottate.)

ROMEO, relatore. Prima di riferire sulla petizione 2596, siccome su questa petizione dovrò trattenermi non poco, pregherei l'onorevole presidente di permettermi di riferire sulle petizioni 2665 e 2684.

PRESIDENTE. Resta inteso.

ROMEO, relatore. Con la petizione 2665, il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa voti perchè la legge del 3 aprile 1869, contro la diffusione della fillossera, sia modificata nel senso che le amministrazioni provinciali vengano sgravate dal concorso alle spese.

La Giunta delle petizioni, considerando che da poco si è votata dalla Camera una legge che regola questa materia, ha creduto doversi mandare all'ordine del giorno questa petizione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2684, vari rivenditori di sali e ta-

bacchi in Napoli rinnovano alla Camera la domanda che le loro patenti di privativa sieno dichiarate ereditarie, come già erano sotto il cessato Governo.

La Giunta delle petizioni non ha creduto di potere accettare il sistema proposto in questa petizione.

(La Camera approva.)

Con la petizione 2596, Falconieri Carlo, già ispettore del genio civile e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rivolge alla Camera per ottenere, per i fatti e le considerazioni che espone, di esser restituito in ufficio e retribuito adeguatamente ai lavori straordinari da lui sostenuti nell'occasione del trasferimento ed installazione della capitale a Firenze.

La Giunta, dopo maturo esame dei documenti, ad unanimità dei presenti ha proposto l'invio al ministro dei lavori pubblici di questa petizione. Siccome il fatto è molto grave, così la Giunta crede suo dovere di fare una relazione alquanto particolareggiata e un po' larga dei fatti che si riferiscono a questa petizione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io domando che questa petizione sia rimandata ad altra seduta essendo necessario, secondo me, che sia presente alla discussione di questa gravissima proposta della Commissione anche il ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

TROMPEO. (Presidente della Commissione) Si signore.

PRESIDENTE. Dunque questa petizione sarà rinviata ad altra seduta. (*Conversazioni animatissime*)

Siccome non è presente l'onorevole Lanzara per riferire sulle altre petizioni, la seduta è sciolta.

La seduta è levata alle 11 20 antimeridiane.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

